Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — **Roma — Venerdì, 7 agosto 1925** — **Numero 182**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1571.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 4 luglio 1925, n. 1299.

1ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 4 luglio 1925, sul decreto che autorizza una 1ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1925-26.

MAESTÀ,

Per esigenze diverse dei servizi del Tesoro occorre autorizzare un fondo di L. 50,000, a disposizione della Direzione dei servizi medesimi.

Potendo provvedersi a tale necessità, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, secondo la facoltà accordata dall'art. 43 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, mi onoro di rassegnare all'Augusta sanzione della Maestà Vostra il relativo schema di decreto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato approvato con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Considerato che il fondo di riserva per le spese impreviste risulta inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1925-26;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 335 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-926, è autorizzata una 1ª prelevazione nella somma di L. 50,000 da inscrivere, nello stato di previsione medesimo, al seguente capitolo di nuova istituzione n. 95-*bis* « Fondo per spese riservate, a disposizione della Direzione del Tesoro ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, *foglio* 18. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1572.

REGIO DECRETO 25 giugno 1925, n. 1293.

Erezione in Ente morale dell'Asilo infantile della frazione Lodetto del comune di Rovato.

N. 1293. R. decreto 25 giugno 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene eretto in Ente morale l'Asilo infantile della frazione Lodetto del comune di Rovato, ed è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1925.

Numero di pubblicazione 1573.

REGIO DECRETO 25 giugno 1925, n. 1294.

Erezione in Ente morale dell'Asilo infantile Sauro Battisti, in Castellino sul Biferno.

N. 1294. R. decreto 25 giugno 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene eretto in Ente morale l'Asilo infantile Sauro Battisti, in Castellino sul Biferno, ed è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1925.

Numero di pubblicazione 1574.

REGIO DECRETO 25 giugno 1925, n. 1295.

Erezione in Ente morale dell'Asilo infantile di Caravonica.

N. 1295. R. decreto 25 giugno 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene eretto in Ente morale l'Asilo infantile di Caravonica, sotto l'amministrazione della locale Congregazione di carità, ed è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1925.

Numero di pubblicazione 1575.

REGIO DECRETO 4 giugno 1925, n. 1296.

Erezione in Ente morale dell'Asilo infantile Regina Elena, in Sopramonte.

N. 1296. R. decreto 4 giugno 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile Regina Elena, in Sopramonte, viene eretto in Ente morale ed è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1925.

Numero di pubblicazione 1576.

REGIO DECRETO 24 maggio 1925, n. 1300.

Erezione in Ente morale dell'Istituto provinciale per l'infanzia abbandonata, in Cagliari.

N. 1300. R. decreto 24 maggio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Istituto provinciale per l'infanzia abbandonata, di Cagliari, viene eretto in Ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1925.

REGIO DECRETO 30 novembre 1924.
Sostituzione di alcuni membri del Collegio speciale di 2° grado, in Messina, di cui all'art. 494 del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 494 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di due membri tecnici, ordinario e supplente, del Collegio speciale di 2° grado, istituito in Messina, per la risoluzione delle controversie relative ad immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908, in sostituzione degli ingegneri Fiorentini comm. Giuseppe, deceduto, e d'Urso comm. Francesco, promosso ispettore superiore del Genio civile;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comm. ing. Luigi Monaco, ingegnere capo della Sezione autonoma stradale di Reggio Calabria, e il cav. uff. ing. Domenico Politini, ingegnere capo del Genio civile, sono nominati, con effetto dalla data del presente decreto, rispettivamente membro ordinario e supplente del Collegio speciale di 2° grado, istituito in Messina, per la risoluzione delle controversie relative ad immobili danneggiati o distrutti dal terremoto in provincia di Messina.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

SARROCCHI.

REGIO DECRETO 1° maggio 1925.
Composizione, per l'anno 1925, del Collegio arbitrale sedente in Messina, a termini degli articoli 164 e 165 del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 164 e 165 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, numero 1399;

Visto l'art. 1 del regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1913, n. 512;

Visto il decreto in data 29 gennaio 1925 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Visto il decreto in data 16 aprile 1925 del Ministro per i lavori pubblici;

Vista la deliberazione in data 21 ottobre 1924 dell'Amministrazione provinciale di Messina;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Collegio arbitrale, sedente a Messina, a termini degli articoli 164 e 165 del precitato testo unico delle leggi emanate in dipendenza del terremoto del 1908, risulta composto, per l'anno 1925, dei signori:

cav. uff. Antonio Calabrese, consigliere della sezione di Corte di appello di Messina, presidente effettivo;

cav. avv. Salvatore Cavallaro, consigliere della sezione di Corte di appello di Messina, presidente supplente;

cav. uff. ing. Rocco Lauzi, ingegnere capo del Genio civile, arbitro ordinario;

cav. ing. Salvatore Cutroni, ingegnere principale di sezione del Genio civile, servizio generale di Messina, arbitro supplente;

ing. comm. Giacomo Donato, arbitro ordinario, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Messina;

ing. Letterio Savoia, arbitro supplente, di nomina della Amministrazione provinciale di Messina.

Art. 2.

Il predetto Collegio ricomincerà a funzionare dalla data del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — FEDERZONI — ROCCO.

REGIO DECRETO 24 maggio 1925.
Composizione, per l'anno 1925, del Collegio arbitrale di 1° grado in Reggio Calabria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 164 e 165 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908;

Visto l'art. 1 del regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1913, n. 512;

Visti i decreti in data 29 gennaio e 16 aprile 1925 dei Ministri Segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto e per i lavori pubblici;

Viste le deliberazioni dell'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria in data 16 ottobre 1924 e la deliberazione dell'Amministrazione provinciale di Catanzaro in data 25 ottobre 1924;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Collegio arbitrale di 1° grado sedente in Reggio Calabria a termini degli articoli 164 e 165 del sopra citato testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 1908, risulta composto per l'anno 1925 dei signori:

cav. uff. Giovanni Domenico Prestia Lamberti, presidente del Tribunale di Reggio Calabria, presidente effettivo;
cav. uff. Gaetano Criscenti, procuratore del Re presso il Tribunale di Reggio Calabria, presidente supplente;
cav. uff. Eugenio Marino, ingegnere capo del Genio civile, servizio generale di Messina, arbitro ordinario;
cav. ing. Ettore Rendola, ingegnere principale del Genio civile, arbitro supplente;
ing. Sante Pirello, arbitro ordinario, e
ing. Antonio Barbaro, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria;
cav. ing. Giuseppe Parisi, arbitro ordinario, e
ing. Luigi Mannarino, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Catanzaro.

Art. 2.

Il predetto Collegio ricomincerà a funzionare dalla data del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — FEDERZONI — ROCCO.

REGIO DECRETO 28 maggio 1925.

Composizione, per l'anno 1925, del Collegio arbitrale di 2° grado in Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 167 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908;
Visto l'art. 25 del R. decreto 3 maggio 1920, n. 545;
Visto l'art. 1 del regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1913, n. 512;
Visto l'art. 5 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 582;
Visti i decreti emessi in data 28 gennaio, 17 marzo e 15 maggio 1925, rispettivamente dai Ministri Segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto, per l'interno e per i lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per la giustizia e gli affari di culto:
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Collegio arbitrale di appello, sedente in Roma, di cui all'art. 167 del predetto testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 1908, risulta composto per l'anno 1925 dei signori:
comm. avv. Dobelli Guglielmo, consigliere di Corte di cassazione, presidente effettivo;
comm. avv. Civiletti Michelangelo, consigliere di Corte di cassazione, presidente supplente;
cav. avv. Carboni Silvio, consigliere di Corte di appello, arbitro ordinario;
comm. avv. Carruccio Tito, consigliere della Corte di appello di Roma, arbitro supplente;
comm. ing. Fornari Giuseppe, e
comm. ing. Susinno Alessandro, ispettori superiori del Genio civile, arbitri ordinari;
comm. ing. Colamonico Franklin, e
comm. ing. Romaniello Michele, ispettori superiori del Genio civile, arbitri supplenti;
comm. dott. Ragnisco Leonida, primo referendario al Consiglio di Stato, arbitro ordinario;
comm. avv. Padula Alfredo, referendario al Consiglio di Stato, arbitro supplente.

Art. 2.

Il predetto Collegio ricomincerà a funzionare dalla data del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — FEDERZONI — ROCCO.

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1925.

Approvazione delle norme di funzionamento del Comitato superiore di vigilanza delle Regie terme di Salsomaggiore.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduti i decreti Ministeriali 6 e 27 luglio 1925, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* rispettivamente del 16 e del 30 luglio 1925, nn. 163 e 175, recanti la costituzione del Comitato superiore di vigilanza delle Regie terme di Salsomaggiore ai sensi degli articoli 11 e 12 della Convenzione 20 maggio 1925 approvata con decreto-legge 14 giugno 1925, n. 970, e la nomina dei funzionari della segreteria;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato superiore di vigilanza delle Regie terme di Salsomaggiore mette capo, per ogni effetto amministrativo, alla Direzione generale del demanio e delle tasse nel Ministero delle finanze.

Art. 2.

Il presidente del Comitato superiore corrisponde direttamente, secondo i casi, col Ministro per le finanze e con la Direzione generale del demanio e delle tasse.

Art. 3.

Il presidente del Comitato superiore dispone non solo della segreteria del Comitato stesso ma anche dell'ufficio governativo delle Regie terme di Salsomaggiore per tutti i compiti e questioni di cui il Comitato si deve occupare.

Il presidente ha facoltà di richiedere chiarimenti e prestazioni, nell'orbita dei compiti del Comitato superiore, anche al sindaco effettivo e al sindaco supplente del Regio demanio presso la Società.

Art. 4.

Il presidente del Comitato superiore dispone le convocazioni e fissa l'ordine del giorno delle adunanze.

In caso di sua assenza ed impedimento, il Comitato superiore è presieduto da quello fra i componenti che riveste la carica di presidente di sezione nel Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 5.

Il direttore generale del Demanio e delle tasse, quale membro di diritto del Comitato superiore, può in caso di impedimento, essere rappresentato da un funzionario all'uopo delegato dal Ministro per le finanze.

Art. 6.

Per la validità delle adunanze del Comitato superiore, è necessaria la presenza di almeno cinque componenti compreso fra questi il direttore generale del Demanio e delle tasse o chi lo sostituisce.

Art. 7.

La segreteria del Comitato superiore deve tenere un registro dei verbali di adunanza, un indice-giornale delle deliberazioni di spese per i lavori ed acquisti; e un indice-giornale dei collaudi approvati.

Deve pur tenere un proprio regolare protocollo.

Art. 8.

Indipendentemente dalle comunicazioni dirette che il presidente del Comitato superiore creda di fare al Ministro per le finanze o alla Direzione generale del demanio e delle tasse, una copia autentica completa di ogni verbale d'adunanza del Comitato superiore, deve essere trasmessa, a cura della segreteria, alla Direzione generale del demanio e delle tasse entro 15 giorni dalla chiusura di ogni periodo di adunanza.

La Direzione generale ne accuserà ricevuta.

Art. 9.

Il presidente del Comitato superiore ha facoltà di delegare lo studio particolare dei piani e progetti dei lavori ed acquisti, le operazioni di collaudo, e gli studi speciali inerenti ai compiti demandati al Comitato stesso, a qualcuno fra i suoi membri, che a giudizio del presidente ne abbia specifica attitudine od a tecnici degli uffici tecnici di finanza e del Genio civile, informandone di volta in volta il Ministero delle finanze. In casi eccezionali può delegare gli incarichi e commissioni di cui sopra, a professionisti di sua scelta, previa intesa col Ministero delle finanze.

Art. 10.

Per tutti gli incarichi e le commissioni di che all'art. 9, il cui svolgimento richieda opera professionale all'infuori della assistenza alle adunanze, i membri delegati del Comitato superiore, saranno compensati nella misura da proporsi dal presidente al Ministero delle finanze e da questo approvata.

Art. 11.

Quando gli incarichi e le commissioni di che all'art. 9 vengano dal presidente delegati a professionisti di sua scelta estranei al Comitato superiore, la retribuzione relativa sarà di volta in volta preventivamente deliberata dal Comitato superiore sulla base della tariffa delle competenze professionali della provincia di Parma con una riduzione mai inferiore del 50 per cento. La misura della retribuzione diverrà impegnativa solo dopo l'approvazione del Ministero delle finanze.

Art. 12.

Ogni deliberazione del Comitato superiore che importi spesa per i lavori ed acquisti non può essere eseguita se non dopo formale approvazione del Ministero delle finanze, che sarà, a tutti i fini, notificata al presidente del Comitato superiore, oltrechè all'ufficio governativo ed alla Società esercente.

Art. 13.

La disposizione del precedente art. 12 è applicabile anche alle deliberazioni di collaudo rese dal Comitato superiore.

Art. 14.

Il presidente del Comitato superiore ha facoltà di ordinare le spese a suo giudizio necessarie per i lavori di copiatura ed altre minori spese per il funzionamento della segreteria. L'importo di tali spese, su nota vistata dal presidente, sarà pagato direttamente per conto del Regio demanio, dalla Società esercente.

Il presidente comunica semestralmente al Ministero delle finanze l'importo di tali spese.

Art. 15.

Il presidente del Comitato superiore ha facoltà di assumere in audizione dinanzi al Comitato, nell'interesse del compimento degli incarichi demandatigli, qualsiasi funzionario od agente dello Stato.

Delle spese eventuali di viaggio e missione per tali audizioni sarà disposto il pagamento dal Ministero delle finanze, su richiesta del presidente.

Art. 16.

Il pagamento delle indennità che saranno stabilite per il presidente, i componenti ed i segretari del Comitato superiore, nonchè delle altre spese conseguenti, sarà ordinato direttamente dal Ministero delle finanze, ed eseguito a mezzo della Società esercente.

Roma, addì 4 agosto 1925.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1925.

Divieto del confezionamento di surrogati in grani imitanti quelli del caffè vero.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del testo unico di leggi per l'imposta sulla fabbricazione della cicoria preparata e degli altri surrogati del caffè, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924;

Udito il Collegio consultivo dei periti doganali;

Delibera:

E' vietato l'impiego nel Regno di materie prime per la preparazione di surrogati del caffè sotto forma di grani imitanti i chicchi del vero caffè, giudicandosi tale impiego quale artificio contro la buona fede commerciale.

Roma, addì 30 luglio 1925.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1925.

Giurisdizione transitoria dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Volosca Abbazia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il capoverso dell'articolo unico del R. decreto 15 marzo 1924, n. 428;

Visto l'art. 2 del decreto Ministeriale 25 maggio 1924;

Determina:

A decorrere dal 1° gennaio 1925 è estesa la giurisdizione dell'Intendenza di finanza di Fiume all'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Volosca Abbazia transitoriamente comprese nella giurisdizione dell'Intendenza di finanza dell'Istria.

Roma, addì 15 gennaio 1925.

Il Ministro: DE' STEFANI.

DECRETI PREFETTIZI:

Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Vallelonga e Farra di Soligo.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il R. decreto 16 aprile 1925, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Vallelonga;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Vallelonga è prorogato di tre mesi.

Catanzaro, addì 1 agosto 1925.

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Veduto il R. decreto 7 maggio 1925, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Farra di Soligo;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha potuto ancora completare la sistemazione della finanza comunale e di alcuni pubblici servizi;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Farra di Soligo è prorogato di tre mesi.

Treviso, addì 30 luglio 1925.

Il Prefetto: BORAGNO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER I BENI DEI SUDDITI EX NEMICI

Regolamento di procedura per l'istruzione delle cause da giudicarsi dall'arbitro previsto dal paragrafo 4° dell'allegato agli articoli 249 e 250 del Trattato di San Germano.

Art. 1.

L'arbitro ha sede in Roma, via XX Settembre, n. 8.

L'arbitro può disporre che le sedute per la trattazione di determinate cause, o per determinati atti di istruzione, siano tenute in altro luogo, in Italia, in Austria o altrove.

Art. 2.

Sono di competenza dell'arbitro, a sensi del paragrafo 4° dell'allegato agli articoli 249 e 250 del Trattato di San Germano, le domande di indennità per atti commessi dal Governo austriaco o da qualsiasi autorità austriaca, posteriormente al 28 luglio 1914 e prima del 25 maggio 1915, e tutte le questioni di fatto e di diritto ad esse relative.

L'arbitro è solo giudice della propria competenza, che esamina anche d'ufficio.

Art. 3.

Le domande di indennità saranno presentate all'arbitro, per il tramite degli agenti del Governo italiano, entro il termine di un anno a datare dall'entrata in vigore dell'accordo 14 febbraio 1925 (16 giugno 1925).

Le domande presentate dopo la scadenza di questo termine, non potranno essere prese in considerazione, se non coll'espresso assenso degli agenti dei due Governi interessati.

Art. 4.

La lingua da usarsi è l'italiana.

Gli atti redatti in altra lingua dovranno, a cura della parte che li produce, essere accompagnati da una traduzione italiana.

Ove la traduzione non venga prodotta, o non presenti sufficienti garanzie di conformità, l'arbitro potrà farla eseguire a spese della parte producente, che dovrà anticipare le spese.

Se il deposito per le spese di traduzione non viene eseguito nel termine prescritto, gli atti redatti in altra lingua si riterranno come non prodotti.

Art. 5.

Tutti gli atti del procedimento, compresi gli allegati, saranno stesi in carta libera e stampati o dattilografati.

Le scritture di causa devono essere sottoscritte dagli agenti di Governo.

Art. 6.

Le scritture di causa devono essere presentate alla segreteria dell'Arbitrato in cinque copie. Unitamente alle scritture si producono gli atti allegati, pure in cinque copie.

La segreteria appone sulle scritture e sugli atti la indicazione della data del deposito e il timbro d'ufficio.

Essa è autorizzata a far eseguire, a spese dello Stato interessato, salvo rivalsa, le copie mancanti.

Art. 7.

Le scritture sono notificate agli agenti di Governo e all'interessato.

Le notificazioni e comunicazioni si fanno a cura della segreteria, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le lettere sono spedite al domicilio o alla residenza degli interessati, indicati nelle scritture, o al domicilio eletto; se è stato costituito un procuratore, le comunicazioni e notificazioni sono fatte a lui.

La ricevuta di ritorno, o la dichiarazione dell'ufficiale od agente postale che la lettera è stata respinta o che non ha potuto essere consegnata al domicilio indicato od eletto, fanno prova della seguita notificazione.

Art. 8.

L'elezione di domicilio e la nomina di procuratore debbono risultare dall'istanza o da atto speciale da deporsi in segreteria.

Art. 9.

Il termine fissato a giorni non comprende il giorno da cui comincia a decorrere.

Il termine fissato a mesi scade nel giorno corrispondente per numero a quello da cui comincia a decorrere, ed in sua mancanza l'ultimo giorno dell'ultimo mese.

Se il termine scade in una domenica o in un altro giorno riconosciuto festivo dal calendario civile italiano o austriaco, la scadenza sarà prorogata al primo giorno feriale successivo.

Gli atti devono pervenire alla segreteria, od essere consegnati per l'invio alla stessa ad un ufficio postale italiano o austriaco al più tardi entro l'ultimo giorno del termine.

Art. 10.

L'azione è proposta mediante istanza scritta diretta all'arbitro e presentata per il tramite degli agenti del Governo italiano.

L'istanza deve contenere:

1° la indicazione dell'interessato, della sua nazionalità italiana, del suo domicilio o residenza ed eventualmente del domicilio eletto.

Se l'interessato non ha domicilio o residenza in Italia, la elezione di domicilio è obbligatoria;

2° l'esposizione dei fatti invocati a base dell'azione.

L'esposizione dovrà essere fatta per articoli, suddivisi per numero d'ordine.

Ogni articolo non potrà contenere che l'esposizione di un fatto e dovrà indicare i mezzi di prova, coi quali l'interessato intende dimostrarne la verità in caso di contestazione;

3° l'esposizione sommaria dei motivi di diritto;

4° le conclusioni o domande;

5° l'elenco degli allegati.

Art. 11.

Le istanze, non conformi alle prescrizioni dell'articolo precedente, potranno essere dichiarate inammissibili in ordine, senz'altra istruzione.

E' però in facoltà dell'arbitro di assegnare all'interessato, pel tramite degli agenti del Governo italiano, un termine perentorio per regolarizzare o completare l'istanza.

Trascorso questo termine, senza che l'istanza sia stata debitamente regolarizzata o completata, essa sarà dichiarata inammissibile, salvo all'interessato il diritto di presentare altra istanza, se il termine previsto dall'art. 3 non è ancora scaduto.

Art. 12.

L'interessato è tenuto ad effettuare presso la segreteria, per garanzia del pagamento delle spese e del contributo alle spese dell'Arbitrato, un deposito, il cui importo sarà determinato dall'arbitro.

Ove il deposito non venga eseguito entro il termine prescritto, l'istanza sarà considerata come abbandonata e radiata dal ruolo.

Sono dispensati dal deposito di contributo gli interessati, di cui l'agente del Governo italiano attesti l'indigenza.

Art. 13.

Le istanze sono notificate a cura della segreteria, dopo che l'arbitro ne avrà riconosciuta la regolarità formale.

Art. 14.

La risposta dovrà contenere:

1° la determinazione dello Stato austriaco sui fatti dell'esposizione, dichiarando, per ogni articolo separatamente, se il fatto esposto è ammesso, contestato od ignorato.

I fatti non specificatamente contestati si ritengono ammessi.

La dichiarazione di ignorare un fatto equivale alla sua contestazione;

2° l'esposizione dei fatti addotti dallo Stato austriaco, fatta con le norme prescritte dall'art. 10, n. 2.

Per il resto sono applicabili i disposti dei numeri 3, 4 e 5 di detto articolo.

Art. 15.

Notificando la istanza, la risposta, e la replica, l'arbitro stabilirà, secondo le circostanze, il termine per la risposta, la replica e la controreplica.

Per la replica e controreplica sono applicabili le norme stabilite per l'istanza e la risposta.

Art. 16.

La replica deve essere presentata dall'interessato per il tramite degli agenti del Governo italiano.

Il termine prescritto per il suo deposito si intenderà osservato, purchè la presentazione agli agenti abbia luogo prima della sua scadenza.

A richiesta degli agenti del Governo italiano l'arbitro assegnerà loro un congruo termine per il deposito presso la segreteria con le loro eventuali osservazioni.

Art. 17.

Le eccezioni, che si oppongono alla trattazione del merito, devono essere proposte cumulativamente, con istanza incidentale, da presentarsi pel tramite degli agenti di Governo, prima della scadenza del termine per la risposta.

La presentazione dell'istanza incidentale sospende la decorrenza di questo termine, sino alla notificazione della decisione su di essa.

L'arbitro stabilisce, caso per caso, la procedura per l'istruzione delle istanze incidentali.

Egli potrà citare gli agenti di Governo e l'interessato per la loro discussione orale, senza far luogo ad altra istruzione, o decidere intorno ad esse, dopo di aver ricevuta la risposta, senz'altro contradditorio.

Art. 18.

Ultimato lo scambio delle scritture o scaduti i termini per la loro presentazione, l'arbitro può citare gli agenti di Governo e l'interessato a comparire davanti a lui per la determinazione dei fatti contestati e per la indicazione dei mezzi di prova.

La prova non potrà vertire che sopra fatti affermati nelle scritture e contestati dall'altra parte.

In occasione dell'udienza preliminare potranno essere prodotti nuovi documenti o chieste prove non indicate nello scritture. In questo caso, la controparte potrà chiedere la concessione di un termine per la produzione o la indicazione della controprova.

Nel processo verbale si indicheranno sommariamente, in quanto occorra, i fatti ammessi, quelli contestati e le prove domandate.

L'arbitro decide sull'ammissibilità delle prove.

Art. 19.

Dopo l'udienza preliminare, non sono più ammissibili domande di prove.

L'arbitro potrà però in qualunque stato di causa ordinare d'ufficio tutti i mezzi di prova, che stimerà necessari od opportuni nell'interesse della verità e della giustizia.

In particolare potrà ordinare:

La comparizione personale dell'interessato, per essere interrogato, la produzione dei libri di commercio o di documenti anche non comuni, l'audizione di testimoni, perizie e visite in luogo.

Art. 20.

In quanto non venga altrimenti disposto dall'arbitro con speciale ordinanza, l'esecuzione delle prove ha luogo in conformità delle norme stabilite dal regolamento di procedura del Tribunale arbitrale misto italo-austriaco.

Art. 21.

A richiesta dell'arbitro i richiedenti sono tenuti ad anticipare l'importo presuntivo delle spese occorrenti per la esecuzione delle prove ammesse a loro istanza.

L'inesecuzione del deposito, entro termine stabilito, sarà ritenuta come implicante rinuncia alle prove domandate.

Art. 22.

Chiusa l'istruzione, l'arbitro assegna agli agenti di Governo e all'interessato un termine per la presentazione di scritture conclusionali, e fissa l'udienza per la discussione.

L'udienza è pubblica. L'interessato può comparire personalmente o a mezzo di rappresentante.

Gli agenti di Governo, l'interessato o il suo rappresentante espongono oralmente le loro ragioni.

Il segretario redige il processo verbale dell'udienza, che è sottoscritto da lui e dall'arbitro.

Art. 23.

Dopo la discussione, entro il più breve termine possibile, l'arbitro pronuncia la sentenza.

Essa deve contenere:

1° il nome e cognome dell'arbitro;

2° l'indicazione degli agenti di Governo, dell'interessato e del suo procuratore;

3° le conclusioni degli agenti di Governo e dell'interessato;

4° l'esposizione succinta dei fatti e dei motivi di diritto;

5° il dispositivo;

6° la data della decisione;

7° la firma dell'arbitro e del segretario.

Art. 24.

Copia della sentenza è comunicata agli agenti di Governo o all'interessato.

Art. 25.

Entro due mesi dalla comunicazione della sentenza, l'interessato, per il tramite degli agenti del Governo italiano, o gli agenti di Governo possono chiedere la correzione di errori materiali o di calcolo, o l'interpretazione e il completamento del dispositivo, ove questo sia oscuro o incompleto

L'arbitro statuisce sulla domanda con provvedimento sommario, sentiti nel modo che crederà più opportuno gli altri interessati.

Art. 26.

Gli agenti del Governo italiano possono, in ogni stato della causa, rinunciare alle istanze presentate per il loro tramite.

Questa rinuncia è operativa anche nei rapporti dell'interessato.

L'arbitro dà atto della rinuncia, pronuncia sulle spese e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.

Art. 27.

Le transazioni delle cause promosse per mezzo di istanza saranno sottoposte alla omologazione dell'arbitro, che, omologandole, pronuncierà anche sulle spese, a meno che esse non siano già state regolate per mezzo della transazione.

Art. 28.

Per tutti i casi non previsti dal presente regolamento, la procedura sarà fissata dall'arbitro, con speciali ordinanze, avuto riguardo alle circostanze particolari della causa.

Venezia, addì 29 luglio 1925.

L'arbitro: AG. SOLDATI.

Regolamento di procedura per l'istruzione delle cause da giudicarsi dall'arbitro previsto dal paragrafo 4° dell'allegato agli articoli 297 e 298 del Trattato di Versaglia.

Art. 1.

L'arbitro ha sede in Roma, via XX Settembre, n. 8.

L'arbitro può disporre che le sedute per la trattazione di determinate cause, o per determinati atti di istruzione, siano tenute in altro luogo, in Italia, in Germania o altrove.

Art. 2.

Sono di competenza dell'arbitro, a sensi del paragrafo 4° dell'allegato agli articoli 297 e 298 del Trattato di Versaglia, le domande di indennità per atti commessi dal Governo germanico o da qualsiasi autorità germanica, posteriormente al 31 luglio 1914 e prima del 28 agosto 1916, e tutte le questioni di fatto e di diritto ad esse relative.

L'arbitro è solo giudice della propria competenza, che esamina anche d'ufficio.

Art. 3.

Le domande di indennità saranno presentate all'arbitro, per il tramite degli agenti del Governo italiano, entro il termine di un anno a datare dall'entrata in vigore dell'accordo 14 febbraio 1925 (13 giugno 1925).

Le domande presentate dopo la scadenza di questo termine, non potranno essere prese in considerazione, se non coll'espresso assenso degli agenti dei due Governi interessati.

Art. 4.

La lingua da usarsi è l'italiana.

Gli atti redatti in altra lingua dovranno, a cura della parte che li produce, essere accompagnati da una traduzione italiana.

Ove la traduzione non venga prodotta, o non presenti sufficienti garanzie di conformità, l'arbitro potrà farla eseguire a spese della parte producente, che dovrà anticipare le spese.

Se il deposito per le spese di traduzione non viene eseguito nel termine prescritto, gli atti redatti in altra lingua si riterranno come non prodotti.

Art. 5.

Tutti gli atti del procedimento, compresi gli allegati, saranno stesi in carta libera e stampati o dattilografati.

Le scritture di causa devono essere sottoscritte dagli agenti di Governo.

Art. 6.

Le scritture di causa devono essere presentate alla segreteria dell'Arbitrato in cinque copie. Unitamente alle scritture si producono gli atti allegati, pure in cinque copie.

La segreteria appone sulle scritture e sugli atti la indicazione della data del deposito e il timbro d'ufficio.

Essa è autorizzata a far eseguire, a spese dello Stato interessato, salvo rivalsa, le copie mancanti.

Art. 7.

Le scritture sono notificate agli agenti di Governo e all'interessato.

Le notificazioni e comunicazioni si fanno a cura della segreteria, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le lettere sono spedite al domicilio o alla residenza degli interessati, indicati nelle scritture, o al domicilio eletto; se è stato costituito un procuratore, le comunicazioni e notificazioni sono fatte a lui.

La ricevuta di ritorno, o la dichiarazione dell'ufficiale od agente postale che la lettera è stata respinta o che non ha potuto essere consegnata al domicilio indicato od eletto, fanno prova della seguita notificazione.

Art. 8.

L'elezione di domicilio e la nomina di procuratore debbono risultare dall'istanza o da atto speciale da deporsi in segreteria.

Art. 9.

Il termine fissato a giorni non comprende il giorno da cui comincia a decorrere.

Il termine fissato a mesi scade nel giorno corrispondente per numero a quello da cui comincia a decorrere, ed in sua mancanza l'ultimo giorno dell'ultimo mese.

Se il termine scade in una domenica o in un altro giorno riconosciuto festivo dal calendario civile italiano o germanico, la scadenza sarà prorogata al primo giorno feriale successivo.

Gli atti devono pervenire alla segreteria, od essere consegnati per l'invio alla stessa ad un ufficio postale italiano o germanico al più tardi entro l'ultimo giorno del termine.

Art. 10.

L'azione è proposta mediante istanza scritta diretta all'arbitro e presentata per il tramite degli agenti del Governo italiano.

L'istanza deve contenere:

1° la indicazione dell'interessato, della sua nazionalità italiana, del suo domicilio o residenza ed eventualmente del domicilio eletto.

Se l'interessato non ha domicilio o residenza in Italia, la elezione di domicilio è obbligatoria;

2° l'esposizione dei fatti invocati a base dell'azione.

L'esposizione dovrà essere fatta per articoli, suddivisi per numero d'ordine.

Ogni articolo non potrà contenere che l'esposizione di un fatto e dovrà indicare i mezzi di prova, coi quali l'interessato intende dimostrarne la verità in caso di contestazione;

3° l'esposizione sommaria dei motivi di diritto;

4° le conclusioni o domande;

5° l'elenco degli allegati.

Art. 11.

Le istanze, non conformi alle prescrizioni dell'articolo precedente, potranno essere dichiarate inammissibili in ordine, senz'altra istruzione.

E' però in facoltà dell'arbitro di assegnare all'interessato, pel tramite degli agenti del Governo italiano, un termine perentorio per regolarizzare o completare l'istanza.

Trascorso questo termine, senza che l'istanza sia stata debitamente regolarizzata o completata, essa sarà dichiarata inammissibile, salvo all'interessato il diritto di presentare altra istanza, se il termine previsto dall'art. 3 non è ancora scaduto.

Art. 12.

L'interessato è tenuto ad effettuare presso la segreteria, per garanzia del pagamento delle spese e del contributo alle spese dell'Arbitrato, un deposito, il cui importo sarà determinato dall'arbitro.

Ove il deposito non venga eseguito entro il termine prescritto, l'istanza sarà considerata come abbandonata e radiata dal ruolo.

Sono dispensati dal deposito di contributo gli interessati, di cui l'agente del Governo italiano attesti l'indigenza.

Art. 13.

Le istanze sono notificate a cura della segreteria, dopo che l'arbitro ne avrà riconosciuta la regolarità formale.

Art. 14.

La risposta dovrà contenere:

1° la determinazione dello Stato germanico sui fatti dell'esposizione, dichiarando, per ogni articolo separatamente, se il fatto esposto è ammesso, contestato od ignorato.

I fatti non specificatamente contestati si ritengono ammessi.

La dichiarazione di ignorare un fatto equivale alla sua contestazione;

2° l'esposizione dei fatti addotti dallo Stato germanico, fatta con le norme prescritte dall'art. 10, n. 2.

Per il resto sono applicabili i disposti dei numeri 3, 4 e 5 di detto articolo.

Art. 15.

Notificando la istanza, la risposta, e la replica, l'arbitro stabilirà, secondo le circostanze, il termine per la risposta, la replica e la controreplica.

Per la replica e controreplica sono applicabili le norme stabilite per l'istanza e la risposta.

Art. 16.

La replica deve essere presentata dall'interessato per il tramite degli agenti del Governo italiano.

Il termine prescritto per il suo deposito si intenderà osservato, purchè la presentazione agli agenti abbia luogo prima della sua scadenza.

A richiesta degli agenti del Governo italiano l'arbitro assegnerà loro un congruo termine per il deposito presso la segreteria con le loro eventuali osservazioni.

Art. 17.

Le eccezioni, che si oppongono alla trattazione del merito, devono essere proposte cumulativamente, con istanza incidentale, da presentarsi pel tramite degli agenti di Governo, prima della scadenza del termine per la risposta.

La presentazione dell'istanza incidentale sospende la decorrenza di questo termine, sino alla notificazione della decisione su di essa.

L'arbitro stabilisce, caso per caso, la procedura per l'istruzione delle istanze incidentali.

Egli potrà citare gli agenti di Governo e l'interessato per la loro discussione orale, senza far luogo ad altra istruzione, o decidere intorno ad esse, dopo di aver ricevuta la risposta, senz'altro contraddittorio.

Art. 18.

Ultimato lo scambio delle scritture o scaduti i termini per la loro presentazione, l'arbitro può citare gli agenti di Governo e l'interessato a comparire davanti a lui per la determinazione dei fatti contestati e per la indicazione dei mezzi di prova.

La prova non potrà vertire che sopra fatti affermati nelle scritture e contestati dall'altra parte.

In occasione dell'udienza preliminare potranno essere prodotti nuovi documenti e chieste prove non indicate nelle scritture. In questo caso, la controparte potrà chiedere la concessione di un termine per la produzione o la indicazione della controprova.

Nel processo verbale si indicheranno sommariamente, in quanto occorra, i fatti ammessi, quelli contestati e le prove domandate.

L'arbitro decide sull'ammissibilità delle prove.

Art. 19.

Dopo l'udienza preliminare, non sono più ammissibili domande di prove.

L'arbitro potrà però in qualunque stato di causa ordinare d'ufficio tutti i mezzi di prova, che stimerà necessari od opportuni nell'interesse della verità e della giustizia.

In particolare potrà ordinare:

La comparizione personale dell'interessato, per essere interrogato, la produzione dei libri di commercio o di documenti anche non comuni, l'audizione di testimoni, perizie e visite in luogo.

Art. 20.

In quanto non venga altrimenti disposto dall'arbitro con speciale ordinanza, l'esecuzione delle prove ha luogo in conformità delle norme stabilite dal regolamento di procedura del Tribunale arbitrale misto italo-germanico.

Art. 21.

A richiesta dell'arbitro i richiedenti sono tenuti ad anticipare l'importo presuntivo delle spese occorrenti per la esecuzione delle prove ammesse a loro istanza.

L'inesecuzione del deposito, entro termine stabilito, sarà ritenuta come implicante rinuncia alle prove domandate.

Art. 22.

Chiusa l'istruzione, l'arbitro assegna agli agenti di Governo e all'interessato un termine per la presentazione di scritture conclusionali, e fissa l'udienza per la discussione.

L'udienza è pubblica. L'interessato può comparire personalmente o a mezzo di rappresentante.

Gli agenti di Governo, l'interessato o il suo rappresentante espongono oralmente le loro ragioni.

Il segretario redige il processo verbale dell'udienza, che è sottoscritto da lui e dall'arbitro.

Art. 23.

Dopo la discussione, entro il più breve termine possibile, l'arbitro pronuncia la sentenza.

Essa deve contenere:

1° il nome e cognome dell'arbitro;

2° l'indicazione degli agenti di Governo, dell'interessato e del suo procuratore;

3° le conclusioni degli agenti di Governo e dell'interessato;

4° l'esposizione succinta dei fatti e dei motivi di diritto;

5° il dispositivo;

6° la data della decisione;

7° la firma dell'arbitro e del segretario.

Art. 24.

Copia della sentenza è comunicata agli agenti di Governo e all'interessato.

Art. 25.

Entro due mesi dalla comunicazione della sentenza, l'interessato, per il tramite degli agenti del Governo italiano, e gli agenti di Governo possono chiedere la correzione di errori materiali o di calcolo, o l'interpretazione e il completamento del dispositivo, ove questo sia oscuro o incompleto.

L'arbitro statuisce sulla domanda con provvedimento sommario, sentiti nel modo che crederà più opportuno gli altri interessati.

Art. 26.

Gli agenti del Governo italiano possono, in ogni stato della causa, rinunciare alle istanze presentate per il loro tramite.

Questa rinuncia è operativa anche nei rapporti dell'interessato.

L'arbitro dà atto della rinuncia, pronuncia sulle spese e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.

Art. 27.

Le transazioni delle cause promosse per mezzo di istanza saranno sottoposte alla omologazione dell'arbitro, che, omologandole, pronuncierà anche sulle spese, a meno che esse non siano già state regolate per mezzo della transazione.

Art. 28.

Per tutti i casi non previsti dal presente regolamento, la procedura sarà fissata dall'arbitro, con speciali ordinanze, avuto riguardo alle circostanze particolari della causa.

Venezia, addì 29 luglio 1925.

L'arbitro: AG. SOLDATI.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Il giorno 31 luglio 1925 in Boccolo dei Tassi, provincia di Parma, e il giorno 1° agosto corrente in Roccamontepiano, provincia di Chieti, sono state attivate al servizio pubblico ricevitorie telegrafiche di 2ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 5 agosto 1925.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 169

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 6 agosto 1925

	Media		Media
Parigi	129 25	Belgio	123 75
Londra	133 624	Olanda	11 05
Svizzera	534 60	Pesos oro (argentino)	25 45
Spagna	397 65	Pesos carta (argent.)	11 20
Berlino	6 55	New-York	27 516
Vienna (Shilling)	3 89	Russia	140 50
Praga	82 186	Belgrado	49 80
Dollaro canadese	27 40	Budapest	0 0388
Romania	14 —	Oro	530 93

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	76 65
	3.50 % » (1902)	68 —
	3.00 % lordo	50 825
	5.00 % netto	93 875
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	73 175

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Perdita di certificati.

1ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del Testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del Regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato Regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato Regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
P. N. 5 %	30316 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Miscione Concetta fu Sebastiano, moglie di Chieffi Enrico, dom. a Gissi (Chieti . . . . L. Per l'usufrutto: Pietropaolo Teresa fu Francesco.	25 —
3.50 %	537425 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Lanata Giuseppe fu Giacomo domic. a Chiavari (Genova) . . . . » Per l'usufrutto: Sivori Maria fu Giambattista ved. di Lanata Giacomo.	35 —
»	561856	Cappellania coadiutorale Bonomini in Roccafranca (Brescia) . »	402.50
Consolidato 5 %	179851	Scicchitano Elena fu Francesco, moglie di Iuzzolini Tommaso, dom. a Cotrone (Catanzaro) vincolata . . . . »	615 —
»	9985	Monte Frumentario di Gergei (Cagliari) . . . . . »	75 —
»	193590	Intestata come la precedente . . . . »	500 —
»	92747 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Serra Federica fu Vittorio, moglie di Di Benedetto Francesco, senza fede di vita . . . . » Per la proprietà: Di Benedetto Carlotta di Francesco, moglie di Antonello Caprino, dom. in Roma.	7,000 —
P. N. 5 %	30924 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente . . » Per la proprietà: Intestata come alla proprietà precedente.	2,300 —
P. N. 4.50 %	11935 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente . . » Per la proprietà: Intestata come alla proprietà precedente.	2,700 —
3.50 %	701808	Invernizzi Gerolamo fu Giuseppe, minore sotto la curatela di Invernizzi Giacomo, dom. a Lecco (Como) . . . . . »	164.50
Consolidato 5 %	10283 Polizza combattenti	Ragusa Andrea di Concetto, dom. a Faro Superiore (Messina) . »	20 —
3.50 %	108116	Venchi Erminio di Ottavio, dom. in Casale (Alessandria), vincolata . . . . »	175 —
»	780992	Prebenda parrocchiale di Santa Maria Maggiore di Faedis (Udine) »	3.50
Certificato provvisorio per il ritiro di obbligazioni delle Venezie emesso il 27-10-1923 dalla Tesoreria di Vicenza	1532	Consorzio di ricostruzione del comune di Laghi . . capitale L.	5,700 —
3.50 %	172982	Scuola Raggi con sede nel comune di Molare (Alessandria) . »	840 —
»	213932	Scuola Raggi con sede in Molare (Alessandria) . . . . . »	42 —

Roma, 31 luglio 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

Sistemazione nei posti disponibili nei ruoli dell'Amministrazione finanziaria degli avventizi, straordinari, ecc., invalidi di guerra ed ex combattenti in servizio presso le altre Amministrazioni dello Stato.

(Applicazione degli articoli 17 e 18, 3° comma, del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843)

Sono rimasti disponibili nei ruoli dei gruppi *A*, *B*, *C* ed in quelli del personale subalterno delle Amministrazioni provinciali finanziarie in seguito alla sistemazione dei dipendenti avventizi invalidi di guerra ed ex combattenti, alcuni posti che debbono essere conferiti ai termini delle disposizioni contenute negli articoli 17 e 18, 3° comma, del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843.

Gli avventizi straordinari, ecc, invalidi di guerra ed ex combattenti in servizio presso le altre Amministrazioni dello Stato almeno dal 1° dicembre 1923, che si trovino nelle condizioni stabilite dalle disposizioni anzidette, e che abbiano tempestivamente presentato domanda di sistemazione nei ruoli della propria Amministrazione senza averla conseguita o che non possano conseguirla per difetto di posti o per mancanza del ruolo cui hanno diritto di aspirare, in relazione al titolo di studio posseduto, potranno chiedere di essere collocati nei posti vacanti dei ruoli dei singoli gruppi delle Amministrazioni provinciali finanziarie, facendo pervenire entro il 31 agosto 1925, oltre la prescritta domanda in carta da bollo da L. 3, i documenti appresso indicati, muniti dalla prescritta legalizzazione:

a) atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza;

c) certificato comprovante il godimento dei diritti politici;

d) certificato del casellario giudiziario;

e) certificato di buona condotta da rilasciarsi dal sindaco del Comune dell'abituale residenza;

f) certificato medico da rilasciarsi da un ufficiale sanitario militare o da un medico provinciale, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione ed immune da difetti che possano menomarne l'abilità al servizio;

g) titolo di studio in originale od in copia autentica con l'indicazione dei punti conseguiti sulle materie di esame;

h) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, nonchè qualsiasi altro documento autentico, atto a comprovare che il richiedente ha prestato servizio in zona di operazioni presso reparti operanti o presso un comando mobilitato superiore a quello di brigata.

Le domande corredate dai documenti richiesti saranno fatte pervenire al Ministero delle finanze (Ispettorato generale per i servizi del personale) per il tramite dell'ufficio ove gli aspiranti prestano servizio, unitamente ad apposito foglio di informazioni, nel quale oltre le notizie circa la natura, la durata e le eventuali interruzioni del servizio di avventizio, sarà fornito il giudizio particolare sulla capacità, diligenza e condotta degli istanti e quello complessivo espresso colle qualifiche di ottimo, distinto, buono, mediocre o cattivo.

Nel detto foglio di informazioni sarà inoltre data notizia dell'esito dello scrutinio dei titoli degli aspiranti eventualmente sottoposti al giudizio del proprio Consiglio di amministrazione, e sarà infine fatta risultare per coloro che aspirino ai posti vacanti nei ruoli dei gruppi *C* e non siano provvisti del titolo di studio prescritto, la circostanza che almeno dal 1° dicembre 1923 disimpegnino mansioni di ordine od analoghe.

Gli avventizi invalidi di guerra ed ex combattenti in servizio presso le altre Amministrazioni dello Stato che hanno fatto pervenire direttamente domanda per conseguire la sistemazione nei posti vacanti dei ruoli dell'Amministrazione finanziaria, sono tenuti entro il termine suindicato del 31 agosto 1925 a corredare la domanda dei documenti richiesti, e sollecitare la trasmissione, pel tramite del capo di ufficio competente, del richiesto foglio di informazioni.

p. *Il Ministro*: D'ALESSIO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria del concorso a 3 posti di ispettore di 1ª classe nell'Istituto sperimentale.

Graduatoria di merito del concorso a 3 posti di ispettore di 1ª classe in prova pei bisogni dell'Istituto sperimentale di cui il decreto Ministeriale 20 febbraio 1925, n. 1806.

Per il posto di ispettore di 1ª classe (tecnico specialista geologo):

1° ing. Corradi Cosimo;
2° ing. Palumbo Ermanno;
3° ing. Gerbella Luigi.

Per il posto di ispettore di 1ª classe (tecnico specialista chimico-petrografo):

1° dott. Fenoglio Massimo.

Per il posto di ispettore di 1ª classe (tecnico specialista metallurgista):

Negativo.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.